



# Comune di Veggiano Provincia di Padova

Piazza F. Alberti, 1  
35030 VEGGIANO (PD)

Codice Fiscale: 80010290288 – Partita Iva: 02180560282

## NUOVA IMU 2022

**Scadenza versamento acconto: 16 giugno 2022**

**Scadenza versamento saldo: 16 dicembre 2022**

### NOVITA'

A decorrere dall'anno 2020, la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ha **abolito** l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), eliminando il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e **disciplinando nuovamente l'imposta municipale propria (IMU)**.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2020 è stato approvato il regolamento comunale della nuova IMU. Con delibera di Consiglio n. 27 del 31/07/2020 sono state approvate le aliquote per il 2020.

Per l'anno 2021 le aliquote sono state confermate con delibera di C.C. n. 47 del 28/12/2020

Tali delibere sono pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

### ALIQUOTE

#### Aliquote e detrazioni:

Tipologia di immobili	Aliquota per mille
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze – Detrazione € 200,00	6,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Fabbricati uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	9,80
Altri fabbricati	10,30
Aree edificabili	10,30
Terreni agricoli	8,80
Abitazioni principale e relative pertinenze locate a canone concordato di cui L. 431/98 art. 2 comma 3	7,725

### Importi minimi

Il versamento non è dovuto per importi complessivi inferiori a **€ 12,00** per ciascuna annualità e per soggetto passivo

### Come si paga

L'IMU deve essere versata mediante modello F24

<b>Codice tributo IMU per pagamento con F24</b>
<b>3912</b> abitazione principale e relative pertinenze
<b>3913</b> fabbricati rurali ad uso strumentale
<b>3914</b> Terreni
<b>3916</b> Aree edificabili
<b>3918</b> Fabbricati
<b>3925</b> Immobili ad uso produttivo cat. D (STATO)
<b>3930</b> Immobili ad uso produttivo cat. D (COMUNE)
Codice catastale: <b>L710</b>

**Pertinenze** **Per pertinenze dell'abitazione principale** si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**Riduzioni** **COMODATO: La Legge n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli)** e in caso di morte del comodatario anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori), a condizione che:

- 1) il soggetto passivo possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e sia residente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- 2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
- 3) il contratto di comodato sia registrato;

*oppure*

- 1) il soggetto passivo possieda al massimo due abitazioni in Italia, entrambe nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- 2) il comodatario lo utilizzi come abitazione principale;
- 3) il contratto di comodato sia registrato;
- 4) l'immobile non concesso in comodato, purché non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sia abitazione principale del proprietario.

L'agevolazione decorre dalla data della stipula del contratto. Ai fini del calcolo, il mese durante il quale il possesso dell'immobile in comodato si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si chiarisce che il contratto di comodato può essere redatto in forma scritta o verbale. Per poter beneficiare dell'agevolazione suddetta, entrambi i contratti devono essere registrati entro 20 giorni dalla stipula dello stesso.

Se il contribuente possiede anche solo una quota di una terza abitazione, l'agevolazione per comodato non può essere applicata.

**FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI: la base imponibile è ridotta del 50%.**

**FABBRICATI D'INTERESSE STORICO ARTISTICO** ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. n. 42/2004, **la base imponibile è ridotta del 50%.**

*Richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.*

**Novità  
regolamentare**

Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per ottenere l'agevolazione l'immobile deve essere stato abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nella struttura di ricovero. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

*La situazione deve risultare da apposita autocertificazione.*

**Altre novità**

**Cittadini Italiani residenti all'estero**

Nel 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata e non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti in uno stato diverso dall'Italia, la misura dell'IMU è ridotta al 37,5% dell'intera imposta.

**Esenzione IMU Beni Merce**

Dal 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

**Abitazione principale.**

E' considerata abitazione principale la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione al genitore affidatario stesso.

**Termine di presentazione della dichiarazione IMU**

Il termine della presentazione della dichiarazione IMU ministeriale per le variazioni dell'anno di imposta 2022 è il 30 giugno 2023, mentre per le variazioni del 2021 è il 30 giugno 2022.

Per informazioni e contatti rivolgersi:

- all'Ufficio Tributi il mercoledì dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.00;
- al numero verde 800 288 644 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Veggiano, 12 Maggio 2022

Il Responsabile del Servizio  
f.to Rizzonato Dott. Moreno